

COMUNE DI INVORIO



IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2011

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 21/03/2011

Vista la conversione del D.L. 93/2008 in **Legge n. 126/2008** pubblicato sulla **G.U. n. 174 del 26/07/2008**, l'imposta comunale sugli immobili (ICI) relativa all'abitazione principale di residenza, è stata soppressa con decorrenza dal 1° gennaio 2008.

Ne consegue che **nessuna imposta (ICI) risulta dovuta:**

- 1) **per l'unità immobiliare direttamente** adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rientrante nella categoria catastale: **A/2** (abitazione di tipo civile), **A/3** (abitazione di tipo economico), **A/4** (abitazione di tipo popolare), **A/5** (abitazione di tipo ultra popolare), **A/6** (abitazione di tipo rurale), **A/7** (villino) e relative pertinenze, queste ultime come individuate dal regolamento comunale,

Si riporta l'estratto dell'art. 2 del Regolamento Comunale ICI:

- LA PERTINENZA È DEFINITA TALE QUANDO RICORRONO TUTTI I SEGUENTI PRESUPPOSTI O LIMITAZIONI:

- ***Coincidenza nella titolarità dell'abitazione principale e utilizzo esclusivo da parte del proprietario;***
- ***Riconducibilità della stessa alle categorie catastali C2 – C6 – C7;***
- ***Limitazione del beneficio ad una sola pertinenza per categoria catastale;***
- ***Superficie massima della pertinenza pari a mq. 36;***

- 2) **per l'unità immobiliare assimilata** all'abitazione principale per legge e per regolamento comunale (vedi in aggiunta deliberazione di interpretazione regolamentare del Consiglio Comunale n. 26 del 30/06/2008, concernente l'esenzione per l'immobile ad uso abitativo, dato in comodato gratuito a parente entro secondo grado ivi residente).

Sono soggette al pagamento dell'imposta comunale sugli immobili:

- 1) tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali **A/1** (abitazioni di tipo signorile) - **A/8** (abitazioni in ville) - **A/9** (castelli e palazzi di pregio);
- 2) tutte le altre unità immobiliari che non rientrano nei casi di esenzione e/o esclusione;
- 3) le aree edificabili.

Indicativamente si elencano di seguito alcuni casi per i quali l'ICI per l'anno 2011 non risulta dovuta:

- Unità immobiliare posseduta da anziano o disabile a titolo di proprietà o di usufrutto che acquisisce la residenza in istituto di riposo o sanitario, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato d'uso;
- Unità immobiliare concessa in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale sino al secondo grado che la occupano quale loro abitazione principale, secondo le disposizioni previste dall'art. 2 del regolamento comunale (in questo caso occorre presentare il modello di dichiarazione sostitutiva);
- Unità immobiliare posseduta da soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia proprietario di altro immobile adibito ad abitazione principale situato nel Comune di Invorio.

Scadenza versamenti:

- 1) **in unica** soluzione entro il **16/06/2011**;
- 2) in due rate:
 - a) in **acconto** entro dal **1° al 16 di giugno 2011**;
 - b) a **saldo** entro dal **1° al 16 dicembre 2011**.

Il versamento non è dovuto se l'imposta è inferiore ad **Euro 3,00**.

I versamenti dovranno essere effettuati:

- 1) utilizzando il nuovo bollettino di ccp sul n. **88707765** intestato ad Equitalia Sestri Spa – Invorio- No – ICI;
- 2) in alternativa utilizzando il modello **F24**.

ALIQUOTE PER I VERSAMENTI D'IMPOSTA:

Per l'anno 2011 le aliquote non sono variate rispetto all'anno precedente come da illustrazione che segue:

Aliquota ordinaria: 7,0 per mille (sette per mille);

Aliquota per abitazione principale:

- 1) Se di categoria catastale: **A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7** e relative pertinenze come definite all'art. 2 del Regolamento comunale (vedi estratto articolo 2 nella pagina precedente): **escluse** dal pagamento;
- 2) Se di categoria catastale **A/1-A/8-A/9** e relative pertinenze come definite all'art. 2 del Regolamento comunale (vedi estratto articolo 2 nella pagina precedente) **4,25 per mille** (quattro virgola venticinque per mille);
Detrazione per abitazione principale **€ 113,62** fino a concorrenza del suo ammontare (a pag. 4 vedi casi di applicazione maggiore detrazione);
(Ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sull'ICI la detrazione è **estensibile** all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile con residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata);

Aliquota per alloggi non locati 7,0 per mille (sette per mille);

Aliquota per alloggi locati con contratto registrato a soggetto non residente: 7,0 per mille (sette per mille);

Aliquota per alloggi locati con contratto registrato a soggetto ivi residente: 4,25 per mille (quattro virgola venticinque per mille);

Attenzione!

- 1) Per usufruire di questa aliquota il contribuente dovrà indirizzare all'ufficio tributi una dichiarazione sostitutiva attestante che l'immobile ad uso abitativo è stato locato a soggetto ivi residente con contratto registrato. Con indicazione tra le altre: della data di sottoscrizione del contratto, della durata dello stesso, dei dati identificativi del locatario, dei dati identificativi dell'immobile e degli estremi della registrazione del contratto;
- 2) Il contribuente dovrà presentare tale dichiarazione sostitutiva entro e non oltre il 31/12/2011
- 3) L'autocertificazione del contribuente sarà valida fino al termine del contratto di locazione con il medesimo soggetto, fatte salve diverse indicazioni dell'organo deliberante;
- 4) La mancata o ritardata presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui ai punti precedenti, comporterà l'applicazione dell'aliquota del 7 per mille;

N.B: Per alloggi locati e non locati, sono da intendersi quelli classificati nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10 uffici e studi privati).

Aliquota per alloggi concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado che la occupano quale loro abitazione principale:

- 1) Se di categoria catastale **A/1-A/8-A/9: 4,25 per mille** (quattro virgola venticinque per mille);
- 2) Se di categoria catastale: **A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7: esclusa** dal pagamento.

Attenzione!

- 1) Per usufruire di questa aliquota o esclusione dal pagamento, il contribuente dovrà indirizzare all'ufficio tributi una dichiarazione sostitutiva attestante che l'immobile ad uso abitativo è stato dato in comodato d'uso gratuito a soggetto ivi residente con indicazione tra gli altri: della data di sottoscrizione del contratto o della data di occupazione dell'immobile, della durata dello stesso, dei dati identificativi del comodatario, dei dati identificativi dell'immobile e degli estremi della registrazione del contratto;
- 2) Dovrà essere altresì dichiarato che tra comodante e comodatario sussiste il rapporto di parentela stabilito dal regolamento comunale;
- 3) Il contribuente dovrà consegnare tale dichiarazione sostitutiva entro e non oltre il 31/12/2011;
- 4) La dichiarazione sostitutiva del contribuente sarà valida fino al termine del contratto di comodato con il medesimo soggetto fatte salve diverse indicazioni dell'organo deliberante;
- 5) La mancata o ritardata presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui ai punti precedenti, comporterà l'applicazione dell'aliquota del 7,0 per mille.

MAGGIORE DETRAZIONE COMUNALE PER ABITAZIONE PRINCIPALE:

Valida solo per le unità immobiliari classate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 non escluse dal versamento Ici.

È possibile **estendere la detrazione** comunale base di euro 113,62 per abitazione principale:

- A) **Fino ad euro 123,95** per i soggetti che detengono congiuntamente i seguenti due requisiti:
1. Abbiamo compiuto sessantacinque anni alla data del 31/12/2010;
 2. Abbiamo un reddito imponibile complessivo Irpef per l'anno 2010, (riferito al nucleo familiare di appartenenza risultante nello stato di famiglia al 31/12/2010), inferiore ad euro 36.151,98.
- B) **Fino ad euro 200,00** per i soggetti che detengono congiuntamente i seguenti due requisiti:
1. Abbiamo un nucleo familiare di sei o più componenti iscritto all'anagrafe del comune al 31/12/2010;
 2. Abbiamo un reddito imponibile individuale Irpef, riferito all'anno 2010 non superiore ad euro 12.000,00.
- C) **Fino ad euro 200,00** per i soggetti che detengono congiuntamente i seguenti due requisiti:
1. Presentino nell'anno 2011 una condizione di disabilità con riconoscimento del grado del 100% di invalidità certificata dalle autorità competenti ;
- Alternativamente:**
1. Abbiamo nell'anno 2011, compreso nel nucleo familiare, persone in condizione di disabilità con riconoscimento del grado del 100% di invalidità certificata dalle autorità competenti;
- Per tutti**
2. Abbiamo un reddito imponibile Irpef individuale riferito all'anno 2010, non superiore ad euro 12.000,00.

A pena di inammissibilità i contribuenti che vorranno usufruire delle predette maggiori detrazioni, dovranno presentare, entro il 31/12/2011 idonee dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del d.p.r. 445/2000 e s.m.i., indirizzate all'Ufficio Tributi del Comune, attestanti di possedere congiuntamente i requisiti di volta in volta previsti a termine di regolamento.

Si precisa che le modalità per l'applicazione delle detrazioni agevolate deliberate dal comune, sono le stesse previste per la detrazione per abitazione principale.

Le diverse tipologie di detrazione stabilite dal comune per abitazione principale, non sono tra loro cumulabili.

La dichiarazione sostitutiva presentata sarà valida sino a che permarranno i requisiti per usufruire dell'agevolazione, fatte salve diverse indicazioni dell'organo deliberante .

Si informa che ai sensi di legge, tutte le dichiarazioni sostitutive presentate sono suscettibili di verifica dei dati in esse dichiarati.

Si ricorda che, presso gli uffici comunali, sarà a disposizione dei contribuenti idonea modulistica. **Ulteriori informazioni** possono essere richieste **all'Ufficio Tributi** del comune numero diretto **0322/254607 int. 6.**